

STUDIO LEGALE

*Avv. Antonio Petroncini*

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. ANTONIO PETRONCINI  
AVV. CHIARA RINALDI  
AVV. GIUSEPPE TRIMBOLI  
AVV. SABRINA EVANGELISTI  
AVV. GRAZIANA DI PIETRO  
AVV. SIMONE AUFIERO  
DOTT.SSA JACKLYN ARMELLIN

VIA D'AZEGLIO N. 35  
40123 BOLOGNA, ITALY  
TEL. 051.234862 R.A.  
E MAIL: PETRONCINI@STUDIOPETRONCINI.IT  
P.E.C.: ANTONIOPETRONCINI@PEC.IT

Bologna, li 28 giugno 2023

Spett.le Comune di Bologna  
*in persona del Sindaco pro tempore*  
Piazza Maggiore n. 6  
40124 Bologna

*protocollogenerale@pec.comune.bologna.it*  
*sindaco@comune.bologna.it*

**OGGETTO: Diffida in relazione alla situazione ambientale di via Petroni e dintorni della città di Bologna, come segnalata dalla omonima Associazione**

Spett. le Comune di Bologna,

formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione "Via Petroni e Dintorni", in persona del Presidente e legale rappresentante Giuseppe Sisti che pure sottoscrive a conferma di quanto esposto.

Come noto, da diversi anni oramai, la zona di via Petroni e delle immediate adiacenze presenta numerose criticità, segnalate a più riprese dai residenti. Particolarmente grave è la situazione intollerabile degli alti livelli di **rumorosità, causata dalla presenza di gruppi di persone che sostano, sia all'interno che all'esterno, dei numerosi locali presenti in zona, soprattutto in orario notturno e soprattutto nel fine settimana.**

La situazione è nota da tempo all'Autorità Locale perché è stata più volte oggetto di segnalazioni e denunce da parte dei residenti e della Associazione "Via Petroni e Dintorni" ed è stata anche oggetto di numerosi articoli giornalistici sulla stampa locale.

Con lo scopo di tutelare i diritti dei residenti, in data 16/12/2011 è stata fondata l'Associazione "Via Petroni e Dintorni", con sede legale a Bologna in Via Petroni n. 26 (C.F. 91344000376), il cui Statuto ha per oggetto il perseguimento di una civile convivenza tra utenti e cittadini, nonché il contrasto di ogni forma di degrado ed illegalità.

A conferma del fatto che i livelli di rumorosità superino la soglia di legge e che, dunque, **sia un dato certo il sistematico sfioramento dei limiti di tollerabilità causato dalle immissioni sonore della strada**, vi sono le risultanze di diversi accertamenti tecnici eseguiti *in loco*: da ultimo, in data 16/06/2023, l'Ing. Balboni ha redatto una relazione tecnica a conclusione del rilevamento dei dati effettuato nelle giornate da venerdì 9 giugno a lunedì 12 giugno, come da allegato.

Dopo un'attenta e rigorosa disamina delle risultanze della misurazione fonometrica, a pag. 49 della relazione si possono leggere le conclusioni cui è pervenuta l'Ing. Balboni, di cui si riportano di seguito i punti salienti:

*"Il disturbo lamentato dai residenti di via Petroni, che hanno costituito l'Associazione Via Petroni e dintorni, è rappresentato dal rumore antropico della collettività indifferenziata e dalla musica fuoriuscente dai locali pubblici, che caratterizza in toto il clima sonoro notturno della zona [...].*

***I livelli sonori assoluti notturni, valutati sulle 8 ore complessive del periodo notturno, sono stati molto maggiori dei 55 dB(A) massimi ammessi, con superamenti dell'ordine dei 22 dB(A) nelle serate di venerdì e sabato e dell'ordine dei 10 dB(A) la notte della domenica [...].***

*Come detto a pag. 6, sin dal 1995 i legislatori hanno riscontrato la necessità di tutelare maggiormente il clima sonoro ambientale notturno rispetto a quello diurno, per non compromettere la salute, la vita e la fruizione della proprietà privata.*

*Mentre il clima sonoro in via Petroni è CAPOVOLTO fra il periodo diurno e notturno (vd. pagg. 5 e 6).*

***Non solo, nel periodo notturno i livelli sonori sono maggiori dei limiti massimi ammessi di oltre 20 dB(A)".***

È opportuno ricordare che, per quanto riguarda la quantificazione dei livelli sonori, l'incremento è logaritmico e, dunque, un rumore superiore di 20/22 decibel rispetto al limite previsto per legge equivale ad **un rumore pari a 128/160 volte quello considerato tollerabile!**

Queste conclusioni non stupiscono: sono le stesse cui era pervenuta l'ARPAE nella relazione tecnica redatta il 14/12/2016, a seguito del monitoraggio acustico nel periodo dall'11 novembre al 21 novembre 2016, sempre nella zona di Via Petroni.

Si ritiene utile riportare di seguito uno stralcio delle conclusioni, a pag. 10 della relazione tecnica ARPAE:

*“Dai risultati del monitoraggio appare che i limiti di immissione rilevati nel periodo diurno sono sostanzialmente allineati ai limiti stabiliti dalle norme, mentre nel periodo notturno si registrano valori costantemente superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tali superamenti notturni sono diffusi tutta la settimana, ma assumono dimensioni rilevanti soprattutto il sabato, con quasi venti decibel in più del limite normativo e livelli ancora maggiori tra le 22.30 e le 01.30. La causa di tale situazione è da ascrivere certamente al rumore antropico dovuto alla presenza di numerose persone che sostano, parlano e schiamazzano sulla pubblica via ed in particolare sulle zone prospicienti i pubblici esercizi”.*

Si deve qui rimarcare come, a distanza di quasi 7 anni dalla relazione dell'Arpae, la situazione NON sia cambiata: **si assiste allo stesso, sistematico sfioramento dei livelli sonori di oltre 20 decibel, nelle giornate del fine settimana, in orario notturno.** Sul punto, le conclusioni cui è pervenuta di recente l'Ing. Balboni nella sua relazione del 16/06/2023 sono identiche rispetto a quelle cui è pervenuta l'ARPAE, con la relazione del 14/12/2016.

A nulla sono servite, in tutti questi anni, le segnalazioni fatte all'Autorità Amministrativa, né gli esposti e le denunce presentate in sede penale, da parte dei residenti: **è evidente che il Comune NON ha adottato TUTTE le misure idonee ad evitare il perdurare di una situazione di degrado ed illegalità**, nella zona di via Petroni e dintorni.

Al di là delle pubbliche dichiarazioni di intenti, nulla di efficace è stato fatto dal Comune di Bologna per risolvere la situazione. Il Comune di Bologna è quindi stato per molti anni del tutto inadempiente rispetto ad un preciso obbligo di legge che sullo stesso gravava. Tale inaccettabile inadempimento del Comune perdura ancora oggi.

Come hanno accertato i rilevamenti tecnici sopra menzionati, non si tratta di mere lagnanze da parte dei residenti ma di un dato di fatto: **l'inquinamento acustico che imperversa nelle abitazioni ed interferisce con la vita quotidiana e la salute psicofisica dei cittadini della zona.**

Questa situazione determina plurime lesioni: al diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32, al diritto di proprietà, costituzionalmente garantito dall'art. 42, al rispetto della vita privata e familiare, tutelata dall'art. 8 CEDU: tutti concetti espressi e contenuti nella sentenza n. 14209/23 emessa dalla Corte di Cassazione Civile – Terza Sezione, udienza 19/04/2023-pubblicata 23/05/2023.

**Il recente approdo ermeneutico ha inequivocabilmente riconosciuto la responsabilità del Comune, ai sensi dell'art. 844 cod. civ. ed artt. 2043-2059 cod. civ., in relazione alla situazione di intollerabilità derivante dalle immissioni rumorose provenienti dalla strada, stabilendo anche la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la condanna ad adottare le misure necessarie per la cessazione immediata delle immissioni rumorose o comunque a riportarle entro i limiti di legge.**

La pronuncia della Suprema Corte ha disancorato la responsabilità del Comune alla sussistenza di una specifica disposizione di legge che imponga all'Ente il controllo sull'utilizzo della strada per evitare schiamazzi notturni: nel nostro ordinamento esistono già le norme su cui fondare la responsabilità del Comune (i sopra citati artt. 32 e 42 Cost., art. 8 CEDU, artt. 844 e 2043-2059 cod. civ.) .

La sentenza della Suprema Corte ha così enunciato il seguente principio di diritto:

*“La P.A. stessa, infatti, è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del neminem laedere” (pag. 7 motivazione della sent. n. 14209/23).*

**La pronuncia della Suprema Corte fotografa esattamente la situazione di Via Petroni e dintorni a Bologna: è evidente come il Comune di Bologna fosse obbligato, in forza di norme di legge vigenti nel nostro ordinamento, a fare cessare le immissioni rumorose o comunque riportarle entro i limiti di tollerabilità, secondo i parametri previsti dalla normativa specifica. Ed è, altresì, evidente che in capo al Comune sussista anche la responsabilità in merito ai danni cagionati ai singoli privati cittadini, che hanno dovuto patire in tutti questi anni una compressione e limitazione dei propri diritti (alla salute, alla proprietà privata, alla vita familiare).**

L'Associazione "Via Petroni e Dintorni" e comunque i suoi associati non possono che riservarsi ogni azione nei confronti dell'Amministrazione in indirizzo, a tutela dei propri diritti per i gravi ingiustificati danni fin qui subiti e per quelli che dovessero subire, laddove perdurasse l'inadempimento del Comune di Bologna.

È solo il caso di osservare che di tali danni, anche futuri, andrebbero a rispondere le casse comunali e quindi, in definitiva, la cittadinanza tutta che, salvo eventuali azioni per danno erariale, si troverebbe ingiustificatamente esposta a tale depauperamento economico.

Con la presente, comunque, **si intima formalmente al Comune di Bologna di intervenire IMMEDIATAMENTE, adottando ogni necessario provvedimento e svolgendo ogni necessaria attività per fare cessare la deteriore situazione sopra esposta**, restando a carico dell'intimata Amministrazione la scelta dei provvedimenti opportuni da attuare, eventualmente ottenendo la collaborazione di altri Enti Istituzionali che a ciò possano essere tenuti.

Resta fermo che è **preciso dovere di legge per il Comune ottenere il risultato** e quindi far cessare la situazione di illegalità in modo stabile e definitivo e non con provvedimenti meramente temporanei.



Distinti saluti.

Avv. Antonio Petroncini

Giuseppe SISTI

*Presidente dell'Associazione*

*"Via Petroni e Dintorni"*



*Si allega:*

*- Relazione Tecnica redatta dall' Ing. Marila Balboni, in data 16/06/2023*